



Prefettura di Bari

Ufficio territoriale del Governo



ANAS SpA


## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA U.T.G. DI BARI, L'ANAS SpA  
E L' ATI MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. –  
ALEANDRI S.p.A.

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione  
della criminalità organizzata

Palazzo del Governo  
Bari, 28 marzo 2014





Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**LA PREFETTURA U.T.G. DIBARI,**  
**L'ANAS SpA**  
**E L'ATI MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. - ALEANDRI S.p.A.**

**ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione  
della criminalità organizzata**

Itinerario S.S. 100 "di Gioia del Colle" - Tronco Bari - Taranto Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 7+200 e 44+500.

Le Parti:

- **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari,**  
nella persona del Prefetto *pro-tempore*, **Dott. Antonio Nunziante**
- **ANAS S.p.A.,** nella persona del **Dott. Giancarlo Perrotta,** in qualità di Responsabile dell'Unità protocolli di Legalità di ANAS S.p.A.
- Appaltatore, nella persona dell'**Arch. Vito Rossi,** in qualità di Procuratore Speciale del **R.T.I. Marcegaglia Buildtech S.r.l. - Aleandri S.p.A.**

PREMESSO



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

- che l'articolo 15 della legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'ANAS ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di collegamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 7+200 e 44+500;
- che, nella circolare n. 0004610, Classifica I.46-6/A, in data 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha individuato le attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, da sottoporre a verifica antimafia preventiva, elencate nell'Allegato 1 della citata circolare;
- che, nell'Allegato 2 della citata circolare del 23 giugno 2010, sono state elencate tutte le clausole antimafia da inserire nei Protocolli di Legalità e da riprodurre nella "lex specialis" di ciascun Appalto;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
- che l'A.T.I. Marcegalia Buildtech S.r.l - Aleandri S.p.A., con sede legale in Milano, è aggiudicataria dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di collegamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 7+200 e 44+500;
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Bari, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Bari;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo")



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che, ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che, a decorrere dal 13 febbraio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni del Libro II, Capi I, II, III e IV del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159, "Codice delle Leggi antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.218/2012, in materia di documentazione antimafia e sono abrogati il D.Lgs.n.490/94, il DPR n.252/98 e il DPR n.150/10;




*tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:*

## Capo I

### Verifiche antimafia

#### Articolo 1

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. L'ANAS con possibilità di delega all'appaltatore e subappaltatori, comunica tempestivamente all' Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in appresso denominato - U.T.G., i dati della "filiera" relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio, in particolare, per le persone fisiche



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

comprensivi di codice fiscale e residenza – a cui l'appaltatore intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

3. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, l'ANAS, per i contratti di cui all'art.2, e con esclusione di quelli di cui al quinto comma dell'articolo 4, richiede alla Prefettura - U.T.G. la "*Informazione antimafia*".
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti indicati al secondo comma, apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese subappaltatrici nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, secondo comma, del presente Protocollo.

#### Articolo 2

1. L'obbligo nei confronti di ANAS o di suo delegato di conferimento dei dati di cui all'articolo 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i subappalti ed i contratti conclusi da tutti gli operatori della filiera per qualunque importo.



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo e a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dall'Appaltatore:

- trasporto di materiale a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura di ferro lavorato;
- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 163/2006);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 163/2006);
- servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
- fornitura e trasporto di acqua;
- servizi di autotrasporti.
- servizi di mensa ed alloggiamento del personale.

### Articolo 3

1. Nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Capo V - Libro II del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ai fini delle "Informazioni" previste dall'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, così come



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, i dati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo sono comunicati alla Prefettura - U.T.G. dall'Anas SpA o da suo delegato. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima (art. 22, comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto). Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale. A tal fine, l'Appaltatore inserirà apposita clausola in tutti i contratti con subappaltatori e subcontraenti.

2. L'ANAS si impegna a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo sulla base dei dati acquisiti dall'appaltatore e degli aventi causa, e a popolare una Banca Dati WEB relativa alle imprese della filiera, come definita in premessa, che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte delle cointeressate, dei Gruppi Provinciali Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituiti presso la Prefettura di Bari. Il flusso delle informazioni dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli Esecutori relativa a tutti gli operatori economici della filiera dell'opera da definire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010, dati essenziali sull'assetto societario e riferibile anche al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; b) Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere, che contiene il "Settimanale di cantiere" o di subcantiere, previsti dal successivo articolo 6 concernente l'annotazione degli elementi acquisiti per la sicurezza e la legalità nel cantiere, riferimenti a situazioni o indicazioni utili a tracciare la vita delle aree di lavoro e dei soggetti della filiera.





Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

3. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta

violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 4% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.

a. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare ad ANAS, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di inserire in tutti i contratti a valle una clausola che impegni subappaltatori e subcontraenti alle comunicazioni di cui al precedente comma. Il mancato inserimento di predetta clausola, ovvero la mancata comunicazione comporta l'applicazione della penale di cui al comma 3 del presente articolo.

*Articolo 4*

1. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, ai sensi dell'articolo 92 D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura-U.T.G. ne dà immediata comunicazione all'ANAS perché, contestualmente, partecipi dell'informazione l'Appaltatore e il subappaltatore affinché non stipuli il contratto o concluda il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'articolo 92, comma 3 D. Lgs 6 settembre 2011, n.159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, previa comunicazione all'ANAS delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni"



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

della Prefettura- U.T.G., per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al primo comma. Indetti casi, l'Appaltatore comunica senza ritardo all'ANAS l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.

3. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, i contratti e i subcontratti, relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione della sola comunicazione di cui al Capo III del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218. La Prefettura - U.T.G., sulla base dei dati trasmessi dall'Anas SpA o da suo delegato, ai sensi dell'articolo 2, primo e secondo comma, del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui all'articolo 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 , così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.
4. Nelle ipotesi dei commi secondo e terzo del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui al succitato articolo abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che verserà su apposito conto corrente fruttifero - e da questo posta a disposizione dell'appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale pari al 60% è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del protocollo, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

all'uopo pervenire.

5. L'Appaltatore potrà escludere dalla richiesta di "*Informazione antimafia*" preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo per tutti gli operatori economici di Euro cinquantamila trimestrali, fermo restando che, anche per le dette acquisizioni, dovranno essere comunicati all'ANAS e alla Prefettura - U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato), che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dall'ANAS in attuazione del presente Protocollo.




#### *Articolo 5*

Nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Capo V - Libro II del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "*Informazioni*", abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, le informazioni antimafia saranno chieste al Prefetto territorialmente competente ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto, segnalando, ove si

tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "*Informazioni*" di cui all'articolo 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, che la richiesta viene inoltrata in ottemperanza al presente Protocollo.

#### **Capo II**

*Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale*



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

### Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei subcantieri*" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato alla Prefettura – U.T.G. di Bari ed alle Forze di Polizia.
2. L'impresa aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti si impegnano all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, inserendo la relativa clausola risolutiva espressa in caso di grave e reiterato inadempimento.
3. L'Appaltatore individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì antecedente le attività settimanali previste, alla Prefettura – U.T.G. di Bari, alle Forze di Polizia ed alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia *web*.
4. Il c.d. "*Settimanale di Cantiere*" dovrà essere redatto secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura - U.T.G. di Bari e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con l'indicazione:
  - a. della Ditta/Impresa che, a qualsiasi titolo, ha accesso all'area di cantiere (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta – ovvero il subappaltatore in genere);
  - b. dei mezzi utilizzati dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore e/o da eventuali altre ditte che operano forniture;
  - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso al cantiere;
  - d. dei nominativi dei dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

Al fine di facilitare il controllo attraverso il Settimanale di cantiere, i mezzi e i dipendenti cui ai precedenti punti c) e d) dovranno essere dotati di appositi tesserini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 22, comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

5. Il Referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati e, giornalmente, dovrà trasmettere, altresì, l'elenco di tutti gli addetti ai lavori impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso in cantiere per altri motivi, specificandone gli stessi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
7. La Prefettura - U.T.G., per il tramite delle Forze di Polizia, acquisite le predette informazioni, provvede a:
  - a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - b. verificare, alla luce del "*Settimanale di cantiere*", la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - c. "incrociare" i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie
  - d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
  - e. curare l'attività di coordinamento istituzionale;
  - f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
  - g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell'Appaltatore;
8. L'incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'Appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e del Direttore dei Lavori.



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

#### *Articolo 7*

1. Fermo quanto previsto dal successivo secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura - U.T.G. di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venisse avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di subappalto.
2. L'assolvimento di quanto previsto al primo comma del presente articolo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di Polizia, che - onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva ed allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti - verrà segnalata al Prefetto di Bari.
3. Ai fini del primo comma del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

#### *Articolo 8*

Gli stessi obblighi, di cui all'articolo precedente, vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore, dai subappaltatori, a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire apposita clausola in tutti i contratti con i subappaltatori e subcontraenti. L'inosservanza degli obblighi comporta la revoca del subappalto e/o diniego all'autorizzazione dello stesso.

*[Handwritten signature]*



Prefettura di Bari  
Ufficio territoriale del Governo



Anas SpA

#### *Articolo 9*

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'articolo 4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore, salvo i casi di errore scusabile.

#### *Articolo 10*

L'ANAS si impegna, altresì, ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore - analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.

#### *Articolo 11*

Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS e l'Appaltatore.

*Sottoscritto a Bari, il 28 marzo 2014*

Il Prefetto della provincia di Bari

L'Anas S.p.A.

L'Appaltatore

